



**Politecnico
di Torino**

REGOLAMENTO CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE O PER CONTO TERZI

**Emanato con D.R. n 1035 del 22 dicembre 2023 così come integrato da ultimo con
D.R. n. 351 del 1° aprile 2025 e in vigore dal 1° aprile 2025**

Sommario

Capo I – Ambito applicativo.....	2
Capo II – Classificazione delle attività.....	3
Capo III – Forme contrattuali	4
Capo IV – Corrispettivi e iter approvativi	7
Capo V – Partecipazione del Politecnico in qualità di affidatario a procedure per l’affidamento di contratti pubblici	8
Capo VI – Contratti derivanti dallo svolgimento di incarichi di verifica e consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria.....	8
Capo VII – Disposizioni transitorie e finali.....	9

Capo I – Ambito applicativo

Art 1. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le attività che il Politecnico di Torino (di seguito “Politecnico” o “Ateneo”) può svolgere in collaborazione e/o per conto terzi, siano essi enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, nei vari ambiti di interesse istituzionale, quali la didattica, la ricerca, il trasferimento tecnologico, i servizi al territorio e gli altri servizi, purché coerenti con il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2. Le attività di cui al presente regolamento sono disciplinate dalle norme che regolano il funzionamento delle università, tra le quali ad esempio la L. n. 240/2010, l’art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, l’art. 4, comma 5, della Legge n. 370/1999, il D. Lgs. n. 36/2023, D. Lgs. n. 101/2018, la Legge n. 241/1990 e le altre disposizioni che disciplinano le collaborazioni nei vari ambiti, nonché le norme di Diritto privato tra cui il Codice Civile; esse sono attuate nel rispetto delle finalità istituzionali del Politecnico, dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento di Finanza e Contabilità, del Codice Etico, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico, del Codice di Ateneo per l’Integrità nella Ricerca e del presente Regolamento, nonché della normativa e dei Regolamenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme di trasparenza e anticorruzione.
3. I contratti relativi a queste attività possono avere per oggetto:
 - a) attività in conto terzi di ricerca, di consulenza, di analisi, prove e tarature, di didattica e formazione e prestazioni di qualunque tipo di prevalente interesse di soggetti pubblici o privati, quali enti committenti dell’Ateneo;
 - b) attività collaborativa, ovvero attività di prevalente interesse dell’Ateneo, che possono eventualmente anche essere sostenute con contributi degli enti coinvolti nelle attività.
4. Le risorse derivanti da tali attività possono essere costituite da:
 - a) corrispettivi, qualora si tratti di attività per conto terzi e/o realizzazione di prestazioni verso un committente, anche attraverso la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici di servizi che rientrino nei fini istituzionali dell’Ateneo, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria;
 - b) contributi, a copertura di oneri derivanti da collaborazioni, convenzioni, intese o altri rapporti in genere, comunque privi di corrispettività e quindi non caratterizzati da un rapporto sinallagmatico tra le parti.
5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento tutte le attività e i rapporti diversi dai precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. le attività svolte con contributi derivanti dalla partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali, disciplinati da specifica regolamentazione;
 - b. le attività previste da specifici interventi normativi e/o considerate di pubblica utilità;
 - c. le attività svolte in tutto o in parte tramite l’uso di risorse economiche erogate e/o di beni concessi a titolo di liberalità da parte di soggetti terzi;
 - d. le attività negoziali finalizzate allo sviluppo e/o allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell’Ateneo per la cui disciplina si rinvia al relativo regolamento;
 - e. le sponsorizzazioni;
 - f. affitto, noleggio, uso e vendita di beni mobili e beni immobili;
 - g. tutte le attività non espressamente previste dal successivo Capo II.

Capo II – Classificazione delle attività

Art 2. Tipologie di attività in conto terzi

1. Ai fini del presente Regolamento, le attività che danno luogo alla costituzione di rapporti di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), attività per conto terzi, sono classificate nelle seguenti tipologie:

a) attività di ricerca

Per attività di ricerca si intendono le prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico e tecnico, nel metodo e nel merito, a livello teorico e /o applicativo, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca dell'Ateneo e con i suoi fini istituzionali, secondo la specifica disciplina tempo per tempo prevista.

b) attività di consulenza

Per attività di consulenza si intendono le prestazioni di attività che, mediante l'utilizzo di competenze già acquisite, portano all'emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente. Per le consulenze di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi da affidarsi da parte delle pubbliche amministrazioni.

c) analisi, prove e tarature

Per analisi, prove e tarature si intendono le prestazioni di attività tecnico-scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i medesimi risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture, d'interesse del committente.

Tali attività vengono svolte mediante l'utilizzo di attrezzature, strumenti e procedure di prove e tarature, nel rispetto delle normative unificate vigenti in materia, ove esistenti, individuate, se del caso, d'accordo con il committente.

Il corrispettivo per l'esecuzione di queste prestazioni è determinato sulla base:

- i. dello specifico tariffario approvato dal Dipartimento interessato o dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano coinvolte strutture dell'Amministrazione Centrale;
- ii. nel caso in cui non sia disponibile uno specifico tariffario, il corrispettivo dovrà essere determinato conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento.

d) attività di didattica o di formazione;

Per attività di didattica o di formazione si intende l'organizzazione, la gestione e/o l'esecuzione di corsi di qualificazione professionale e/o di aggiornamento, master universitari, seminari, convegni e/o conferenze, svolti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, ad esclusione della didattica istituzionale erogata nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo.

e) Altre attività

Prestazioni di servizi: si intendono tutte le altre attività commerciali non ricomprese nelle categorie

precedenti, di carattere tecnico-scientifico, svolte nel prevalente interesse del committente, purché coerenti con i principi e gli interessi istituzionali dell'Ateneo.

Concorso oneri dell'attività di ricerca o di formazione: si intende la partecipazione del soggetto committente alla realizzazione di attività di ricerca o di formazione, già in progetto o in atto presso i Dipartimenti o le strutture dell'Amministrazione centrale di Ateneo, attraverso la corresponsione di un corrispettivo; a fronte di detto corrispettivo il committente sarà citato quale finanziatore dell'attività di ricerca o di formazione nelle eventuali pubblicazioni che esporranno i risultati dell'attività stessa e riceverà un rapporto finale sull'attività di ricerca o di formazione, ove richiesto.

Art 3. Attività in collaborazione

1. Ai fini del presente Regolamento, le attività che danno luogo alla costituzione di rapporti di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. b), attività collaborativa (non conto terzi) possono avere ad oggetto attività di studio, ricerca, innovazione e diffusione delle conoscenze/trasferimento tecnologico; queste attività sono svolte in comunione di intenti con altri soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi finalità istituzionali coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo.
Dette attività sono svolte nel comune interesse delle parti e possono eventualmente anche essere sostenute con contributi degli enti coinvolti nelle attività.

Capo III – Forme Contrattuali

Art 4. Convenzioni e Convenzioni Quadro, Accordi di Partnership, Contratti e Contratti Attuativi e Protocolli di Intesa

1. Le attività di cui ai precedenti art. 2 e 3 possono essere svolte sulla base di contratti e/o accordi, che possono assumere la forma di Convenzioni e/o Convenzioni Quadro, Accordi di Partnership, Contratti e/o Contratti Attuativi, Protocolli di Intesa, conformi agli schemi-tipo previamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure non conformi, ma contenenti gli elementi previsti al successivo art. 6.
2. Le Convenzioni e le Convenzioni Quadro sono accordi di interesse strategico per l'Ateneo e di durata pluriennale, con soggetti pubblici (ivi comprese anche le Università) o con soggetti privati (quali a titolo esemplificativo associazioni, consorzi, fondazioni) che non hanno scopo di lucro e le cui finalità istituzionali sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo. Tali accordi sono volti a instaurare un rapporto organico di collaborazione, nell'ambito di settori scientifici di interesse di una o di più strutture dipartimentali e/o dell'Amministrazione Centrale in modo da favorire il successivo svolgimento di specifiche attività di ricerca/formazione di interesse comune.
La collaborazione prevista dalle Convenzioni Quadro può anche essere realizzata attraverso la sottoscrizione di appositi Contratti Attuativi che richiamino espressamente queste convenzioni.
3. Gli Accordi di Partnership sono accordi con società private, di norma di grande rilevanza e/o dimensioni, aventi ad oggetto lo svolgimento di progetti di ricerca, formazione, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, svolti nel prevalente interesse della società, ma coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo. L'Accordo di Partnership prevede che vengano individuate le progettualità che verranno sviluppate e il budget che la società metterà a disposizione dell'Ateneo per la loro realizzazione; la specifica disciplina di ciascuna attività sarà regolata con successivi Contratti attuativi, in capo ai dipartimenti e/o alle strutture per l'Amministrazione Centrale.

4. I Contratti sono accordi tra il Politecnico e uno o più soggetti che regolano lo svolgimento delle specifiche prestazioni di cui all'art. 2, anche in attuazione di Convenzioni Quadro e/o di Accordi di Partnership (Contratti Attuativi).
5. I Protocolli di Intesa sono atti di carattere generale e privi di impegni specifici e vincolanti, cui faranno seguito altri atti negoziali (Convenzioni, Accordi di Partnership, Contratti); il Protocollo di Intesa ha valore di indirizzo ed è finalizzato ad orientare le successive azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti su cui manifestano l'interesse a collaborare. Stante la sua natura, il Protocollo di intesa non impegna le Parti ad adottare alcun atto successivo.

Art. 5. Strutture e personale coinvolti: ruoli e responsabilità

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono svolte dai Dipartimenti e/o dalle strutture dell'Amministrazione Centrale.
2. Il Dipartimento o la struttura dell'Amministrazione Centrale deve garantire la disponibilità delle risorse (umane, di attrezzature e di spazi) necessarie per la realizzazione delle attività e deve acquisire eventuali specifiche autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, secondo un piano delle attività comprendente l'elenco del personale che collabora all'attività e da un piano finanziario.
3. Lo svolgimento delle attività è affidato al personale di ruolo dell'Ateneo (docente, ricercatore, tecnico e amministrativo), ivi compreso il personale a tempo determinato anche assunto specificamente per lo svolgimento delle attività stesse. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dell'Ateneo, la struttura interessata può fare ricorso a soggetti esterni all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto, ricorrendo alla stipula di appositi contratti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La responsabilità scientifica delle attività è affidata a personale docente o ricercatore, preferenzialmente a tempo pieno, e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato che assumerà la qualifica di responsabile scientifico indicato in ciascun contratto, fatta eccezione per le attività ricerca.
5. Non può assumere l'incarico di responsabile scientifico delle Convenzioni e/o Convenzioni Quadro, degli Accordi di Partnership, dei Contratti e dei Contratti Attuativi e dei Protocolli di Intesa il soggetto che a qualunque titolo cessi il rapporto di lavoro con l'Ateneo (a titolo esemplificativo: quiescenza, dimissioni, termine, ecc...); qualora si verifichi tale eventualità il soggetto decade automaticamente dall'incarico e il Rettore ovvero il/la responsabile della struttura di Ateneo coinvolta procederà tempestivamente alla sua sostituzione con proprio atto, dandone comunicazione alla controparte. La Direzione Generale può individuare le modalità per la gestione amministrativa e il coordinamento dei contratti.
6. Il Dipartimento o la struttura di Ateneo incaricata dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti e anche di eventuali richieste di risarcimento e recuperi finanziari.
7. Nelle ipotesi di attività prestata congiuntamente da più Dipartimenti e/o strutture di Ateneo, i relativi organi devono concordare la designazione del Dipartimento o della struttura responsabile del coordinamento dell'attività stessa.

Art. 6. Contenuti degli atti

1. Le Convenzioni e le Convenzioni Quadro, gli Accordi di Partnership, i Contratti (anche Attuativi) e i protocolli di Intesa sono conclusi sotto forma di scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza tra le parti nella forma commerciale, ove consentito dalla normativa vigente.
2. Essi devono necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi delle parti (es. denominazione dell'ente o ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, nominativo del legale rappresentante, domicilio, ecc.);
 - b) gli estremi dell'approvazione dell'atto da parte degli organi deliberanti dell'Ateneo;
 - c) la volontà delle parti a concludere l'accordo;
 - d) la descrizione dell'oggetto e delle finalità della prestazione o della collaborazione;
 - e) nel caso di contratti attuativi collegati ad una Convenzione Quadro o ad un Accordo di Partnership, il riferimento a tale accordo;
 - f) le modalità di svolgimento della prestazione o della collaborazione, con riferimento ad eventuali allegati tecnici, e le modalità di presentazione dei risultati;
 - g) il corrispettivo e/o il contributo economico spettante al Politecnico, nonché le modalità e i termini di pagamento;
 - h) l'indicazione del/i responsabile/i scientifico/i del Politecnico, nonché, eventualmente, del/i responsabile/i amministrativo/i, ed eventualmente del/i responsabile/i del soggetto terzo, anche se costituiti in comitato;
 - i) le date di inizio e fine del rapporto, nonché le modalità di risoluzione, recesso o proroga dell'accordo;
 - j) la disciplina dei profili relativi ai diritti di proprietà intellettuale e industriale scaturenti dalle attività oggetto dell'accordo, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 7;
 - k) le modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
 - l) l'indicazione relativa alle modalità di accesso alle strutture e alla copertura assicurativa delle parti per infortuni e responsabilità civile;
 - m) le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione;
 - n) le disposizioni relative all'integrità della ricerca;
 - o) le disposizioni relative all'assolvimento degli oneri fiscali relativi all'atto (eventuali spese di bollo e registrazione, ecc.) e alla distribuzione fra le parti di altre spese;
 - p) la legge applicabile;
 - q) le modalità di risoluzione delle controversie;
 - r) le modalità di trattamento dei dati personali;
 - s) la sottoscrizione da parte dei soggetti a tal fine legittimati;
 - t) le ulteriori clausole eventualmente imposte dalla normativa vigente.
3. I Protocolli di Intesa hanno, di norma, il contenuto di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), k), n), p), s) e t) del precedente comma 2.

Art. 7. Disposizioni in materia di proprietà intellettuale e industriale

1. Gli accordi disciplinati dal presente Regolamento, quando relativi ad attività dalle quali possano scaturire diritti di proprietà intellettuale e industriale, dovranno prevedere apposita disciplina dettata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale dell'Ateneo, in relazione alla titolarità dei diritti, morali e patrimoniali, alla loro tutela, al loro utilizzo e al loro sfruttamento.
2. Le modalità di utilizzo dei segni distintivi dell'Ateneo dovranno essere regolate all'interno degli accordi disciplinati dal presente Regolamento o con separato atto, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti e dalle policy vigenti in Ateneo. L'Ateneo potrà autorizzare l'utilizzo dei segni distintivi a titolo oneroso o gratuito.

Art 8. Disposizioni in materia di integrità della ricerca

1. I contratti e/o gli accordi disciplinati dal presente regolamento dovranno prevedere apposita

regolamentazione della integrità della ricerca, con specifico riferimento ai potenziali usi militari dei risultati. Qualora le parti non convenissero sulla opportunità di sottoscrivere una tra le clausole sull'uso civile/militare dei risultati, riportate nei facsimile di contratto, l'accordo verrà inviato al Comitato Etico per la Ricerca per l'opportuna preistruttoria. Il parere sulla possibilità di sottoscrivere il contratto spetterà infine al Senato Accademico.

Capo IV – Corrispettivi e iter approvativi

Art. 9. Determinazione del corrispettivo nei contratti conto terzi

1. Il corrispettivo contrattuale e la destinazione dei proventi sono definiti sulla base degli schemi di prospetti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Allegato A.
2. Il corrispettivo contrattuale (I.V.A. esclusa) deve essere determinato a cura della struttura/del responsabile scientifico cui afferisce l'accordo, in modo da assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti derivanti dallo svolgimento delle attività, nonché i prelievi di cui all'Allegato A, considerando, in particolare:
 - a) il costo del personale interno, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo, calcolato avendo come riferimento il costo orario minimo del personale determinato dal Consiglio di Amministrazione (Allegato B);
 - b) il costo di utilizzo dei materiali di consumo;
 - c) le spese di viaggio e di missione del personale necessarie allo svolgimento delle attività;
 - d) il costo di acquisto e/o di ammortamento delle apparecchiature e software, nonché il costo per la loro manutenzione, in ragione della frazione del tempo di utilizzo dedicata alla prestazione;
 - e) il costo per l'attivazione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) L. 240/2010¹, di assegni di ricerca e borse di studio di dottorato o di ricerca o ad altre forme di lavoro autonomo;
 - f) il costo per l'utilizzo di attrezzature e servizi esterni al Politecnico;
 - g) gli importi destinati alla copertura dei costi generali del Dipartimento e dell'Amministrazione²;
 - h) gli importi da destinare al Fondo Conto Terzi;
 - i) l'importo relativo all'utile dell'attività.

Art 10. Contributo convenzioni collaborative

1. Le Convenzioni e/o Convenzioni Quadro e relativi Accordi Attuativi per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3, possono prevedere l'erogazione di un contributo a favore del Politecnico per la compartecipazione agli oneri sostenuti dall'Ateneo per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Su detti contributi verrà applicata, in analogia con quanto previsto dal Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento (dell'Unione Europea, dei ministeri, degli enti territoriali, delle fondazioni e di altri enti pubblici e privati), da parte dell'Amministrazione la trattenuta definita dal Consiglio di Amministrazione da calcolarsi sull'importo del contributo concesso, a copertura delle spese generali dell'Ateneo.
3. Tale previsione trova applicazione sia nei casi di accordi di natura istituzionale promossi dalle strutture dipartimentali sia nei casi in cui tali accordi vengano gestiti direttamente dall'Amministrazione.

Art 11. Approvazione e sottoscrizione

¹ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021

² Delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2012 e del 29.01.2020

1. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Finanza e Contabilità, le Convenzioni quadro, le Convenzioni, gli Accordi di Partnership, i Contratti (anche Attuativi) e i Protocolli di intesa, nonché eventuali altre tipologie di atti di cui al presente Regolamento, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Dipartimento o altra struttura di Ateneo interessata, e sottoscritti dal Rettore, in qualità di legale rappresentante del Politecnico.
2. Il Consiglio di Amministrazione, a seconda della tipologia di contratto e del contenuto, può delegare l'approvazione ad altro organo dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal quadro deleghe allegato al presente Regolamento (Allegato C).
3. Il Rettore a seconda della tipologia di contratto e del contenuto, può delegare la sottoscrizione ad altro soggetto dipendente dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal quadro deleghe allegato al presente Regolamento (Allegato C).

Capo V – Partecipazione del Politecnico in qualità di affidatario a procedure per l'affidamento di contratti pubblici

Art 12. Oggetto della procedura di affidamento e limiti

1. Il Politecnico, tramite i propri Dipartimenti e/o strutture dell'Amministrazione Centrale, può partecipare a procedure per l'affidamento di contratti pubblici di servizi nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La partecipazione alle procedure di cui al comma 1 è in ogni caso circoscritta ai contratti di servizi che rientrino nei fini istituzionali dell'Ateneo e nel rispetto del D. Lgs. 36/2023.

Art 13. Modalità di partecipazione alle procedure di affidamento

1. La partecipazione a procedure ad evidenza pubblica può avvenire previa approvazione dell'organo dipartimentale o della struttura dell'amministrazione coinvolta, che agirà quale operatore economico e che dovrà valutare tutti i costi di cui al precedente art. 8, secondo la procedura prevista nell' Allegato D.
2. Allo svolgimento delle attività conseguenti all'affidamento dei servizi pubblici si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal presente Regolamento.

Capo VI – Contratti derivanti dallo svolgimento di incarichi di verifica e consulenza tecnica per l'autorità giudiziaria

Art 14. Incarichi peritali, di consulenza tecnica e di verifica per l'autorità giudiziaria

1. Il Politecnico non può assumere l'incarico di consulente tecnico di parte nel processo penale, nel processo civile o, per la parte privata, nel processo amministrativo, contabile e nel processo presso il Tribunale delle Acque Pubbliche.
2. Il Politecnico, tramite le sue strutture, può svolgere l'incarico di perito del Giudice nel processo penale, di consulente tecnico d'ufficio nel processo civile e di consulente tecnico d'ufficio e/o di organismo verificatore nel processo amministrativo; verrà applicata la disciplina indicata dall'autorità che conferisce l'incarico.

Capo VII – Disposizioni transitorie e finali

Art 15. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica solo per i contratti stipulati dal 1° marzo 2024. Per i contratti in corso continua ad applicarsi la normativa al momento vigente.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento verrà costituito un tavolo di monitoraggio con il compito di analizzare gli effetti applicativi derivanti dai piani di riparto di cui all'allegato A, che dovranno garantire, con riferimento alla sola quota parte dei contratti stipulati in ogni anno in base al presente regolamento, un prelievo % medio complessivo annuale per il FCT non inferiore al 16,6% del corrispettivo contrattuale (I.V.A. esclusa) (S). Qualora a partire dal secondo anno di vigenza del presente Regolamento tale valore venisse disatteso il tavolo di monitoraggio potrà proporre variazione alle percentuali caratterizzanti i piani di riparto.
3. L'Amministrazione verificherà l'eventuale effetto distorsivo sul FCT dovuto alla crescita del personale tecnico amministrativo negli anni, a partire dal FCT 2023, applicando se del caso la clausola di salvaguardia, contenuta nel verbale di confronto con la delegazione sindacale del 14.9.2023 (riportata nell'Allegato A – Clausola di salvaguardia) approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.9.2023.
4. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

* * * * *

ALLEGATI

Allegato A: Piani di riparto dei corrispettivi

Allegato B: Tabella costo orario minimo del personale impiegato in attività per conto terzi

Allegato C: Quadro deleghe

Allegato D: Partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici nazionali e internazionali